



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO Seconda Sessione 2018

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

9 – 10 gennaio 2019

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Relatore: ing. Fabio Iannone



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO Seconda Sessione 2018

PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI

Relatore: ing. Fabio Iannone

Uno sguardo al passato....

Il Regio Decreto 2229 del 1939...

«Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato»

R. DECRETO-LEGGE 16 novembre 1939-xviii,
n. 2229 (Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale,
n. 92 del 18 aprile 1940).

Uno sguardo al passato....

CAPO I.

PROGETTISTA PRESCRIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori.

Art. 2.

La qualità e le proprietà dei materiali impiegati nella esecuzione di ogni opera devono essere comprovate prima e durante il corso dei lavori, da certificati rilasciati da uno dei laboratori ufficiali, indicati nell'allegato A alle presenti norme.

DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 3.

L'esecuzione delle opere deve essere diretta possibilmente dall'ingegnere progettista ed in ogni caso da un ingegnere od architetto iscritto nell'albo e deve essere affidata soltanto a costruttori iscritti nell'elenco delle ditte specializzate, che sarà tenuto presso il ministero dei lavori pubblici e presso il Sindacato nazionale fascista dei costruttori.

COSTRUTTORE

Art. 4.

Ai costruttori, prima di iniziare la costruzione delle opere, di cui all'art. 1, è fatto obbligo di presentarle

alla prefettura della provincia denuncia, corredata di una copia del progetto di massima.

Nei cantieri, dal giorno dell'inizio a quello di ultimazione dei lavori, deve essere conservata una copia dei particolari esecutivi di tutte le parti delle opere in costruzione, datati e firmati dal progettista, dal direttore dei lavori e dal costruttore. Il direttore dei lavori deve riportare nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le modifiche introdotte nelle opere all'atto esecutivo, datandole e firmandole.

I disegni di cui sopra debbono dal costruttore essere tenuti a disposizione dei tecnici incaricati dalla prefettura di eseguire eventuali visite di controllo.

Le visite predette possono essere affidate dalla prefettura a funzionari di uffici tecnici municipali o provinciali o a liberi professionisti di riconosciuta competenza.

In ogni caso tali visite di controllo non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti.

Qualora dalle ispezioni risultassero gravi manchevolezze nella esecuzione delle opere, la prefettura potrà ordinare la sospensione dei lavori e far eseguire una inchiesta da apposita commissione, per i provvedimenti del caso.

Agli ingegneri incaricati delle visite di controllo sono corrisposte, a carico dei costruttori, le competenze sancite dalla tariffa professionale del Sindacato nazionale fascista ingegneri.

Al termine dei lavori il committente, per ottenere la licenza di uso della costruzione, deve presentare alla prefettura il certificato di collaudo delle opere, rilasciato da un ingegnere di riconosciuta competenza, iscritto all'albo.

Per le opere eseguite per conto dello Stato e sotto la sorveglianza degli organi tecnici statali, non è necessaria la denuncia alla prefettura, nè l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, se appartengono agli organi tecnici stessi.

COLLAUDATORE

Le norme di riferimento attuali

Legge n. 1086 del 5 novembre 1971

«Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»

Legge n. 64 del 2 febbraio 1974

«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»

DPR n. 380 del 6 giugno 2001

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia»

L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983

«Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico»

Le norme di riferimento attuali

Legge n. 1086 del 5 novembre 1971

1. (Disposizioni generali). - Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. (Progettazione, direzione ed esecuzione). - La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

PROGETTISTA

DIRETTORE
DEI LAVORI

Le norme di riferimento attuali

Legge n. 1086 del 5 novembre 1971

3. (Responsabilità). - Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

RESPONSABILITA'

Le norme di riferimento attuali

Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; Art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

DPR n. 380 del 6 giugno 2001

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

PROGETTISTA

DIRETTORE
DEI LAVORI

RESPONSABILITA'

Le norme di riferimento attuali

Legge n. 1086 del 5 novembre 1971

4. (Denuncia dei lavori). - Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

DENUNCIA
DEI LAVORI

Le norme di riferimento attuali

Legge n. 64 del 2 febbraio 1974

Art. 17

Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

DENUNCIA
DEI LAVORI

Le norme di riferimento attuali

Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)

DPR n. 380 del 6 giugno 2001

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle trutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
 - b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

DENUNCIA
DEI LAVORI

Le norme di riferimento attuali

L.R. 7 gennaio 1983, n. 9.

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

Publicata nel B.U. Campania 26 gennaio 1983, n. 8.

In attuazione della presente legge, il D.P.G.R. 11 febbraio 2010, n. 23 ha approvato il regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico.

TITOLO I

Art. 1

Oggetto della legge.

La Regione ai sensi dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della previsione del rischio sismico, nuove modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti della L. 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della Regione Campania classificati sismici.

La Regione stabilisce, altresì, norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e per la formazione degli strumenti urbanistici.

**DENUNCIA
DEI LAVORI**

Art. 2

Denuncia dei lavori.

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.
2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori ⁽¹⁾.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore ⁽²⁾.

4. Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro comprendere:

- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;

- l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n. 64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;

- gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64;

- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;

- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile ⁽³⁾.

6. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.

7. Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.

8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con Delib.G.R. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti

L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983

DENUNCIA DEI LAVORI

Le norme di riferimento attuali

L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983

da eventi calamitosi di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225* (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) ⁽⁴⁾.

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis." ⁽⁵⁾.

9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale ^(5-bis).

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti ⁽⁶⁾; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo ^(6-bis).

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge ⁽⁷⁾.

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.».

(2) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).».

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:

«L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 33 co. 1 lett. a) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012). Il testo originario aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 era così formulato «I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge».

(5-bis) Comma aggiunto dall'art. 33 co. 1lett. b) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(6-bis) Periodo aggiunto dall'art. 33 co. 1 lett. c) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(6) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

Art. 3

Responsabilità.

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla *legge n. 1086 del 1971*, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

Le norme di riferimento attuali

L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983

da eventi calamitosi di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225* (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) ⁽⁴⁾.

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis." (5).

9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (5-bis).

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti ⁽⁶⁾; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo (6-bis).

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge ⁽⁷⁾.

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.».

(2) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).».

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:

«L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 33 co. 1 lett. a) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012). Il testo originario aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 era così formulato «I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge».

(5-bis) Comma aggiunto dall'art. 33 co. 1lett. b) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(6-bis) Periodo aggiunto dall'art. 33 co. 1 lett. c) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(6) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

RESPONSABILITA'

Art. 3

Responsabilità.

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge n. 1086 del 1971, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

Le norme di riferimento attuali

- a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore;
- b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

AUTORIZZAZIONE E DEPOSITO SISMICO

Art. 4

Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:
- a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
- d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001;
- e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2.
2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica.
3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione,

finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori ^(7-bis).

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3 ⁽⁸⁾.

(7-bis) Periodo aggiunto dall'art. 33 co. 1 lett. d) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(8) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge.

Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.

La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato tecnico regionale e la competente Commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti.

La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per:

- a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;
- b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;
- c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;
- d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli Uffici del Genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento geologico, sismologia».


Art. 4 bis^(8-bis)

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni

L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983

Alcuni utili riferimenti...


1) Le norme statali e regionale già citate...



2) Il portale dei *LAVORI PUBBLICI* della Regione Campania:

<http://www.lavoripubblici.regione.campania.it>

Nel *Menù Tematico* sulla sinistra c'è la voce GENIO CIVILE



3) Il portale regionale in materia di difesa del territorio dal rischio sismico

<http://www.pre.portalesismica.regione.campania.it>

Presenti diversi menù relativi ad info su uffici, norme e modulistica...



4) dal portale regionale in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nel menù *MODULISTICA* è possibile scaricare un utile documento di riferimento:

[VADEMECUM](#)

redatto a cura della Regione nel novembre del 2009 (non aggiornato ad oggi)

Quando occorre presentare denuncia al G.C. ???

B.1 – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI LAVORI. OBBLIGO.

(Riferimenti normativi: art.1 e 2 L.R.9/83, artt.83 c.1, 93 c.1, 65 c.1, DPR.380/01, artt.3 e 17, L.64/74, art.4 L.1086/71).

Chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, che abbiano rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, è tenuto a presentare il progetto esecutivo delle opere e la prescritta ulteriore documentazione presso l'Ufficio Provinciale del Genio Civile o sezione autonoma competente per territorio.

Chi è tenuto a presentare la denuncia al G.C. ???

La denuncia dei lavori va fatta, qualunque sia la struttura portante principale, a cura del committente, presentando (in duplice originale):

- l'istanza
- il progetto esecutivo
- gli allegati previsti.

Quali progetti vanno presentati al G.C. ???

Si precisa che vanno presentati, presso gli Uffici del Genio Civile, esclusivamente:

- a) *(ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83)*
 - a.1) progetti di lavori da realizzare;
 - a.2) progetti di lavori già realizzati, del tutto o in parte, in assenza del richiesto titolo abilitativo edilizio e in assenza della preventiva denuncia al Genio Civile ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83 (casi di "abusivismo edilizio e sismico") e, inoltre, non siano stati oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della L.47/85, della L.724/94 e della L.326/03 (ovvero tale istanza sia stata rigettata);
 - a.3) progetti di lavori per i quali esiste regolare titolo abilitativo edilizio, anche se rilasciato in sanatoria (ovvero trattasi di lavori che rientrano nei casi di attività edilizia libera) ma sono stati realizzati, del tutto o in parte, senza preventiva denuncia al Genio Civile ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83 (casi di "abusivismo sismico");

Quale iter amministrativo segue il progetto al G.C. ???

B.3 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

(Riferimenti normativi: artt.2 e 3 LR.9/83, parte II – capi II e IV DPR.380/01 - L.64/74, L.1086/71, art.29 L.R.1/08, L.241/90 e ss.mm.ii.).

Come già precisato al paragrafo B.2, con la presentazione all'Ufficio, a cura del committente, della denuncia dei lavori, ha inizio un procedimento amministrativo.

La denuncia può essere presentata all'Ufficio direttamente dal committente oppure tramite altra persona appositamente delegata. La delega va redatta, preferibilmente, compilando l'apposito riquadro posto alla pagina 4, dove è presente anche il riquadro dell'eventuale delega al ritiro e alla richiesta di informazioni. Nel caso in cui la delega venga redatta su foglio a parte, dovrà riportare anche i dati anagrafici e di residenza del committente, la cui firma viene autenticata, con le consuete modalità previste dal D.P.R.445/00, allegando la fotocopia non autenticata di un suo documento d'identità.

In mancanza di specifica delega, la presentazione e il ritiro delle pratiche, nonché la richiesta di informazioni, non possono essere effettuati da persone diverse dal committente, inclusi i tecnici indicati sulla stessa domanda di deposito. Inoltre, non sarà possibile procedere al ritiro di pratiche da parte di chi sia stato delegato solo alla loro presentazione (e viceversa).

All'atto della presentazione della denuncia, l'interessato riceverà la comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e ss.mm.ii.) con la quale verrà a conoscenza, tra l'altro:

- del numero di acquisizione dell'istanza al protocollo (se ciò è possibile, in relazione ai carichi di lavoro);
- dell'inizio delle attività istruttorie e della data in cui, se nulla osta, potrà presentarsi per ritirare il provvedimento ed un esemplare degli atti progettuali e degli allegati;
- del nome e dei riferimenti del responsabile del procedimento, al quale potrà rivolgersi per eventuali informazioni.

Nella stessa comunicazione potrà leggere una sintetica informativa del procedimento.

Nel caso di progetti di sopraelevazione di edifici:

- all'esito positivo delle attività istruttorie il Dirigente dell'Ufficio certifica (ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/01) l'idoneità della struttura esistente a sopportare i nuovi carichi indotti dalla sopraelevazione di cui al progetto esaminato ed emana il relativo provvedimento positivo;
- qualora le attività istruttorie non abbiano avuto esito positivo il Dirigente dell'Ufficio comunica le integrazioni da produrre affinché si possa procedere alla certificazione (ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/01) e fa presente che i lavori non potranno avere inizio prima della trasmissione delle integrazioni e del loro esame – con esito positivo – da parte dell'Ufficio.

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

1) C.1 – IMPOSTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LAVORI.

Con la denuncia dei lavori vanno denunciati, ai sensi delle citate normative (si veda paragrafo B.1), lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale.

In alcuni casi è consentito (a scelta dell'interessato) effettuare la denuncia per più organismi strutturalmente indipendenti; si tratta di:

- a) lavori che interessano più organismi strutturalmente indipendenti ma facenti parte di un unico manufatto, quali ad esempio gli organismi strutturali giuntati che sorreggono edifici di grosse dimensioni; sono invece escluse, ad esempio, le infrastrutture a nastro e le opere di notevole rilevanza strutturale e grande estensione, per le quali è necessario effettuare denunce per singoli organismi strutturalmente indipendenti, anche se questi fanno parte di un manufatto con unica destinazione funzionale;
- b) lavori che interessano più organismi strutturalmente indipendenti, di cui un'unica opera principale e una o più opere accessorie (di ridotta entità), quali ad esempio piccoli muri di sostegno o cabine per impianti che abbiano il carattere di essere opere accessorie o di completamento rispetto all'opera principale, che possono essere compresi nella denuncia dei lavori relativa all'opera principale.

**2) Definire se l'organismo strutturale è soggetto ad
AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO
perché cambia la modulistica dell'istanza da presentare**

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

AUTORIZZAZIONE

Spazio riservato all'Ufficio
La presente denuncia di lavori è stata presentata all'Ufficio nella data indicata sull'etichetta di protocollazione. Il sottoscritto ne ha verificato la correttezza formale (completezza, presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, della marca da bollo e della ricevuta di pagamento del contributo). Alla verifica, la denuncia: ☒ è risultata formalmente corretta ed è stata inviata al protocollo (oppure) ☐ non è risultata formalmente corretta, ma è stata inviata al protocollo perché richiesto dall'interessato.

Spazio per la marca da bollo
N.B.: - il bollo è sempre dovuto, anche per gli enti pubblici, con le sole eccezioni di:
• integrazioni a precedenti denunce di lavori
• espressa previsione di legge (specificare)

L'addetto alla ricezione (timbro e firma)

AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE - PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI _____

DENUNCIA DI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA
(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93 e 65 D.P.R. n. 6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art. 4 L. 5/11/1971 n. 1086)

TIPO DI PROCEDIMENTO (barrare solo una delle 2 opzioni)
☐ ORDINARIO (oppure)
☐ in SANATORIA: ☐ CON LAVORI A FARSI ☐ SENZA LAVORI A FARSI ☐ CON COLLAUDO

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE SANATORIE:
☐ la denuncia è stata prodotta spontaneamente (AUTODENUNCIA) (oppure)
la denuncia è stata prodotta A SEGUITO:
☐ Provvedimento del Genio Civile di Sospensione Lavori - protocollo n° _____ in data _____
☐ Provvedimento del Comune - tipo (indicare) _____ n° _____ in data _____
☐ Verbale di (indicare: Polizia Municip., Carabinieri, ecc.) _____ in data _____
☐ Sentenza del Tribunale di _____ n° _____ in data _____ esecutiva il _____

TIPO DI DENUNCIA
☐ NUOVA COSTRUZIONE
☐ LAVORI SU UNA COSTRUZIONE ESISTENTE
con interventi di: ☐ adeguamento ☐ miglioramento ☐ riparazione o intervento locale

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER GLI EDIFICI: ☐ SOPRAELEVAZIONE ☐ AMPLIAMENTO ☐ ALTRO

☐ PRIMA DENUNCIA (oppure) ☐ VARIANTE (oppure) ☐ INTEGRAZIONE

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE VARIANTI E LE INTEGRAZIONI:
LA VARIANTE / INTEGRAZIONE È STATA PRODOTTA: ☐ SPONTANEAMENTE
(oppure) ☐ a seguito di RICHIESTA DELL'UFFICIO con prot n° _____ in data _____
PROVVEDIMENTO SISMICO ORIGINARIO: n° _____
PRECEDENTI PROVVEDIMENTI SISMICI IN VARIANTE / INTEGRAZIONE: n° _____ n° _____ n° _____

OGGETTO E UBICAZIONE
Comune: _____ C.A.P. _____
LAVORI di: _____
Ubicazione: via/piazza _____
Riferimenti catastali: ☐ N.C.T. Foglio n° _____ Particelle n° _____
☐ N.C.E.U. Sez. _____ Foglio n° _____ Particella n° _____ sub _____
Sez. _____ Foglio n° _____ Particella n° _____ sub _____

STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE - MATERIALI
☐ cemento armato ☐ cemento armato precompresso ☐ muratura ordinaria ☐ struttura metallica ☐ muratura armata ☐ legno
☐ altro (specificare) _____

DEPOSITO

Spazio riservato all'Ufficio
La presente denuncia di lavori è stata presentata all'Ufficio nella data indicata sull'etichetta di protocollazione. Il sottoscritto ne ha verificato la correttezza formale (completezza, presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, della marca da bollo e della ricevuta di pagamento del contributo). Alla verifica, la denuncia: ☒ è risultata formalmente corretta ed è stata inviata al protocollo (oppure) ☐ non è risultata formalmente corretta, ma è stata inviata al protocollo perché richiesto dall'interessato.

Spazio per la marca da bollo
N.B.: - il bollo è sempre dovuto, anche per gli enti pubblici, con le sole eccezioni di:
• integrazioni a precedenti denunce di lavori
• espressa previsione di legge (specificare)

L'addetto alla ricezione (timbro e firma)

AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE - PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI _____

DENUNCIA DI LAVORI PER DEPOSITO SISMICO
(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93 e 65 D.P.R. n. 6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art. 4 L. 5/11/1971 n. 1086)

TIPO DI PROCEDIMENTO (barrare solo una delle 2 opzioni)
☐ ORDINARIO (oppure)
☐ in SANATORIA: ☐ CON LAVORI A FARSI ☐ SENZA LAVORI A FARSI ☐ CON COLLAUDO

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE SANATORIE:
☐ la denuncia è stata prodotta spontaneamente (AUTODENUNCIA) (oppure)
la denuncia è stata prodotta A SEGUITO:
☐ Provvedimento del Genio Civile di Sospensione Lavori - protocollo n° _____ in data _____
☐ Provvedimento del Comune - tipo (indicare) _____ n° _____ in data _____
☐ Verbale di (indicare: Polizia Municip., Carabinieri, ecc.) _____ in data _____
☐ Sentenza del Tribunale di _____ n° _____ in data _____ esecutiva il _____

TIPO DI DENUNCIA
☐ NUOVA COSTRUZIONE
☐ LAVORI SU UNA COSTRUZIONE ESISTENTE
con interventi di: ☐ adeguamento ☐ miglioramento ☐ riparazione o intervento locale

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER GLI EDIFICI: ☐ SOPRAELEVAZIONE ☐ AMPLIAMENTO ☐ ALTRO

☐ PRIMA DENUNCIA (oppure) ☐ VARIANTE (oppure) ☐ INTEGRAZIONE

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE VARIANTI E LE INTEGRAZIONI:
LA VARIANTE / INTEGRAZIONE È STATA PRODOTTA: ☐ SPONTANEAMENTE
(oppure) ☐ a seguito di RICHIESTA DELL'UFFICIO con prot n° _____ in data _____
PROVVEDIMENTO SISMICO ORIGINARIO: n° _____
PRECEDENTI PROVVEDIMENTI SISMICI IN VARIANTE / INTEGRAZIONE: n° _____ n° _____ n° _____

OGGETTO E UBICAZIONE
Comune: _____ C.A.P. _____
LAVORI di: _____
Ubicazione: via/piazza _____
Riferimenti catastali: ☐ N.C.T. Foglio n° _____ Particelle n° _____
☐ N.C.E.U. Sez. _____ Foglio n° _____ Particella n° _____ sub _____
Sez. _____ Foglio n° _____ Particella n° _____ sub _____

STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE - MATERIALI
☐ cemento armato ☐ cemento armato precompresso ☐ muratura ordinaria ☐ struttura metallica ☐ muratura armata ☐ legno
☐ altro (specificare) _____

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

3) Qualche informazione utile alla compilazione del modello corrispondente
all'istanza da presentare - (AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO)

3.1) TIPO DI PROCEDIMENTO

AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE - PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI _____

DENUNCIA DI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA

(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93 e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art. 4 L. 5/11/1971 n. 1086)

TIPO DI PROCEDIMENTO (barrare solo una delle 2 opzioni)

☐ ORDINARIO (oppure)

☐ in SANATORIA:

☐ CON LAVORI A FARSI

☐ SENZA LAVORI A FARSI

☐ CON COLLAUDO

ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE SANATORIE:

☐ la denuncia è stata prodotta spontaneamente (AUTODENUNCIA) (oppure)

la denuncia è stata prodotta A SEGUITO:

☐ Provvedimento del Genio Civile di Sospensione Lavori - protocollo n° _____ in data _____

☐ Provvedimento del Comune - tipo (indicare) _____ n° _____ in data _____

☐ Verbale di (indicare: Polizia Municip., Carabinieri, ecc.) _____ in data _____

☐ Sentenza del Tribunale di _____ n° _____ in data _____ esecutiva il _____

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

3) Qualche informazione utile alla compilazione del modello corrispondente all'istanza da presentare - (AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO)

3.2) TIPO DI DENUNCIA

3.3) SITO DI COSTRUZIONE ed EDIFICI STRATEGICI

TIPO DI DENUNCIA			
<input type="checkbox"/> NUOVA COSTRUZIONE			
<input type="checkbox"/> LAVORI SU UNA COSTRUZIONE ESISTENTE			
con interventi di: <input type="checkbox"/> adeguamento <input type="checkbox"/> miglioramento <input type="checkbox"/> riparazione o intervento locale			
ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER GLI EDIFICI: <input type="checkbox"/> SOPRAELEVAZIONE <input type="checkbox"/> AMPLIAMENTO <input type="checkbox"/> ALTRO			
<input type="checkbox"/> PRIMA DENUNCIA <i>(oppure)</i> <input type="checkbox"/> VARIANTE <i>(oppure)</i> <input type="checkbox"/> INTEGRAZIONE			
ULTERIORI SPECIFICAZIONI PER LE VARIANTI E LE INTEGRAZIONI:			
LA VARIANTE / INTEGRAZIONE È STATA PRODOTTA: <input type="checkbox"/> SPONTANEAMENTE			
<i>(oppure)</i> <input type="checkbox"/> a seguito di RICHIESTA DELL'UFFICIO con prot n° _____ in data _____			
PROVVEDIMENTO SISMICO ORIGINARIO: n° _____			
PRECEDENTI PROVVEDIMENTI SISMICI IN VARIANTE/INTEGRAZIONE: n° _____			
n° _____ n° _____ n° _____			
SITO DI COSTRUZIONE			
Classificazione sismica del Comune (D.G.R. 5447 del 7/11/2002): <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Il sito rientra tra gli abitati ammessi a consolidamento (L. 445 del 9/7/1908 e ss.mm.ii.): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
EDIFICI o INFRASTRUTTURE STRATEGICI o RILEVANTI			
Il manufatto interessato dai lavori rientra tra gli edifici o le infrastrutture strategiche o "rilevanti":			
- di interesse statale	(Decreto n.3685/03 Capo Dipartimento Protezione Civile - pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03):	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
- di interesse regionale	(Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 - pubbl. su B.U.R.C. 4 del 26/01/04):	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

3) Qualche informazione utile alla compilazione del modello corrispondente all'istanza da presentare - (AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO)

3.4) IL DENUNCIANTE (Il Committente)

IL SOTTOSCRITTO	
nato a _____	il _____ residente in _____
alla via / piazza _____	C.A.P. _____ C.F. _____
domiciliato in _____	alla via/piazza _____ C.A.P. _____
tel. _____	cell. _____ fax _____ <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> p.e.c. _____
in qualità di: <input type="checkbox"/> committente privato <input type="checkbox"/> costruttore che esegue in proprio	
<input type="checkbox"/> committente pubblico <input type="checkbox"/> collaudatore d'Ufficio che opera in luogo del proprietario	
D E N U N C I A	
i lavori di cui alla presente domanda, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e dell'art. 93 D.P.R. 380/01 (art. 17 L.64/74)	
(barrare se è il caso) <input type="checkbox"/> nonché ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art.4 L.1086/71);	
C H I E D E	
il rilascio del provvedimento di deposito sismico, ai sensi e per gli effetti dell'artt.2 e 4 della L.R.9/83	
I N D I C A	
come richiesto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 9/83, i seguenti nominativi e recapiti di tutti i soggetti incaricati:	
<input type="checkbox"/> PROGETTISTA / <input type="checkbox"/> RILEVATORE ARCHITETTONICO: (cognome e nome) _____	
iscritto all'Ordine/Collegio _____ sez. _____ sett. _____ Prov.di _____ al n° _____	
nato a _____	il _____ - C.F. _____
residente in _____	alla via/piazza _____ C.A.P. _____
domiciliato in _____	alla via/piazza _____ C.A.P. _____
tel. _____	cell. _____ fax _____ p.e.c. _____

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

3) Qualche informazione utile alla compilazione del modello corrispondente all'istanza da presentare - (AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO)

3.5) I SOGGETTI INCARICATI

INDICA

come richiesto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 9/83 i seguenti nominativi e recapiti di tutti i soggetti incaricati:

<input type="checkbox"/> PROGETTISTA / <input type="checkbox"/> RILEVATORE ARCHITETTONICO: (cognome e nome) iscritto all'Ordine/Collegio _____ sez. _____ sett. _____ Prov. di _____ al n° _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ residente in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ domiciliato in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ tel. _____ cell. _____ fax _____ p.e.c. _____	
<input type="checkbox"/> PROGETTISTA / <input type="checkbox"/> Verificatore Strutturale: (cognome e nome) iscritto all'Ordine/Collegio _____ sez. _____ sett. _____ Prov. di _____ al n° _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ residente in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ domiciliato in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ tel. _____ cell. _____ fax _____ p.e.c. _____	
GEOLOGO: (cognome e nome) _____ iscritto all'Ordine _____	
COSTRUTTORE: (denominazione della ditta) _____ iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ C.F. / P. I.V.A. _____ sede legale nel comune di _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ Rappresentante legale: (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ tel. _____ cell. _____ fax _____ <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> p.e.c. _____	C.A.P. _____ C.A.P. _____ _____ _____ _____ al n° _____
residente in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ domiciliato in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ tel. _____ cell. _____ fax _____ p.e.c. _____	
COLLAUDATORE: (cognome e nome) _____ iscritto all'Ordine/Collegio _____ sez. _____ sett. _____ Prov. di _____ al n° _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____ residente in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ domiciliato in _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____ tel. _____ cell. _____ fax _____ p.e.c. _____	

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

3) Qualche informazione utile alla compilazione del modello corrispondente all'istanza da presentare - (AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO)

3.6) IL PROGETTO ESECUTIVO

UNISCE

alla presente istanza due esemplari in originale del progetto esecutivo, che consta dai seguenti elaborati:

Progetto architettonico:

1 <input type="checkbox"/> <i>Relazione tecnica</i>	2 <input type="checkbox"/> <i>Planimetria d'inquadramento nel lotto</i> (nel caso di edifici indicare larghezza strade adiacenti e altezza massima - solo per norme previgenti a NTC-05)
3 <input type="checkbox"/> <i>Planimetria catastale</i> (con l'indicazione dell'ubicazione del manufatto oggetto dei lavori)	4 <input type="checkbox"/> <i>Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni</i> - n° ____ tavole
5 <input type="checkbox"/> <i>altro (specificare)</i>	6 <input type="checkbox"/> <i>altro (specificare)</i>

Progetto strutturale:

1 <input type="checkbox"/> <i>Relazione tecnica generale / relazione di calcolo strutturale</i> (cfr. par. C.10.1, Circ. Min.Infr.617/09)	2 <input type="checkbox"/> <i>Relazione geologica</i> (cfr. par. C.6.2.1, Circ. Min.Infr.617/09)
3 <input type="checkbox"/> <i>Relazione geotecnica</i> (cfr. par. C.6.2.2.5, Circ.Min.Infr.617/09)	4 <input type="checkbox"/> <i>Relazione sulle fondazioni</i>
5 <input type="checkbox"/> <i>Relazione sui materiali da impiegare o effettivamente impiegati</i>	6 <input type="checkbox"/> <i>Fascicoli dei calcoli</i> - n° ____ fascicoli
7 <input type="checkbox"/> <i>Elaborati grafici</i> - n° ____ tavole	8 <input type="checkbox"/> <i>Particolari costruttivi</i> - n° ____ tavole
9 <input type="checkbox"/> <i>Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera</i> (obbligatorio per NTC 2005 e NTC 2008 - cfr. par. C.10.1, Circ. Min.Infr.617/09)	10 <input type="checkbox"/> <i>Relazione tecnica per omissione di verifica sismica</i> (per edifici "semplici" in muratura, in a.s. 2 e 3 - cfr. par. 7.8.1.9 NTC-2008 e par. C.8.7.1.7, Circ. Min.Infr.617/09 e/o N.T.C. 2018)
11 <input type="checkbox"/> <i>Planimetria generale con indicazione estremi di denunce</i> (in caso di denunce distinte rel. a strutture indipendenti)	12 <input type="checkbox"/> <i>Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione</i> (cfr. par. C.10.1, Circ. Min.Infr.617/09)
13 <input type="checkbox"/> <i>altro (specificare)</i>	14 <input type="checkbox"/> <i>altro (specificare)</i>

per un totale di n° ____ elaborati, riuniti in: n° ____ fascicoli contenenti elaborati vari (relazioni o tavole grafiche) e n° ____ tavole grafiche non fascicolate

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

3) Qualche informazione utile alla compilazione del modello corrispondente all'istanza da presentare - (AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO)

3.7) GLI ALLEGATI

ALLEGATA (due esemplari in originale)

1 <input type="checkbox"/> dichiarazione del committente privato o costruttore che esegue in proprio MOD. A1.1	2 <input type="checkbox"/> dichiarazione del committente pubblico MOD. A1.2
3 <input type="checkbox"/> dichiarazione del collaudatore d'Ufficio MOD. A1.3 (art. 6, c. 3, L.R. 9/83)	4 <input type="checkbox"/> dichiarazione e denuncia del costruttore (n° __) MOD. A2
5 <input type="checkbox"/> asseverazione del progettista / rilevatore architettonico (n° __) MOD. A3	6 <input type="checkbox"/> asseverazione del progettista strutturale (n° __) MOD. A4.1
7 <input type="checkbox"/> asseverazione del verificatore strutturale (n° __) MOD. A4.2	8 <input type="checkbox"/> asseverazione del geologo MOD. A5
9 <input type="checkbox"/> dichiarazione di accettazione incarico di direttore dei lavori MOD. A6	10 <input type="checkbox"/> dichiarazione di accettazione incarico di collaudatore MOD. A7
11 <input type="checkbox"/> asseverazione dei progettisti e del geologo per denuncia di lavori in variante MOD. A8	12 <input type="checkbox"/> asseverazione con calcolo del contributo per istruttoria e conservazione del progetto (art. 2, c. 8, L.R. 9/83) MOD. A9
13 <input type="checkbox"/> ricevuta attestante il pagamento del contributo per istruttoria e conservazione progetto (art. 2, c. 8, L.R. 9/83)	14 <input type="checkbox"/> nota Ordine Ingegneri o Architetti di nomina della tema (per costruttore che esegue in proprio o lavori in economia)
15 <input type="checkbox"/> Copia dei documenti di identità dei committenti (in corso di validità) (n° __)	16 <input type="checkbox"/> altro (specificare)

Come si compone la denuncia dei lavori al G.C. ???

4) Il calcolo del contributo per l'istruttoria e la conservazione del progetto

MISURA DEL CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.

Lavori oggetto di denuncia		Codice identificativo	Entità dei lavori (volumetria V) [mc]	MISURA DEL CONTRIBUTO	
				per l'autorizzazione sismica [euro]	per il deposito sismico [euro]
Quantificabili per volumetria	• Nuove costruzioni • Varianti con incremento di volumetria (per la volumetria eccedente rispetto a quella del progetto originario)	A	A1 V < 100	100	50
			A2 100 ≤ V < 1000	300	100
			A3 1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
			A4 V > 5000	1700	500
	• Adeguamento sismico, • miglioramento sismico, • sopraelevazioni, • ampliamenti con opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente (in tutti i casi, per la volumetria dell'intera costruzione come risultante dallo stato di progetto)	B	B1 V < 100	100	50
			B2 100 ≤ V < 1000	300	100
			B3 1000 ≤ V ≤ 5000	1000	300
			B4 V > 5000	1700	500
	• Riparazione o intervento locale, • altri lavori minori	C	- qualsiasi	100	50
NON quantificabili per volumetria	• Riparazione o intervento locale, • altri lavori minori	D	-	100	50
	• Lavori non qualificabili come minori (infrastrutture "strategiche" o "rilevanti" di interesse statale o regionale, ecc.)	E	-	500	250
	• Varianti sostanziali senza incremento di volumetria	F	-	50% del contributo versato in occasione dell'originaria denuncia dei lavori.	
	• Altro	G	-	100	50

- NOTE:**
- 1) Il contributo non è dovuto per le denunce di lavori a integrazione di una precedente denuncia (prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta dell'Ufficio).
 - 2) La volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali, partendo dallo spiccatto di fondazione, fino all'estradosso della copertura.
 - 3) Nel caso di denunce di lavori riferibili a due o più codici identificativi, il contributo va calcolato come somma dei contributi relativi a ciascun codice.
 - 4) Nel caso di denunce di lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, e ss.mm.ii., (denunce di lavori in sanatoria) gli importi vanno calcolati secondo la tabella (colonna relativa all'autorizzazione sismica) e vanno raddoppiati.
 - 5) Nel caso di denunce di lavori in sanatoria effettuate dal collaudatore d'Ufficio in luogo del committente, il collaudatore deve effettuare il calcolo del contributo. Il competente Settore Regionale provvede a richiederne il pagamento al soggetto inottemperante.

Lo «strano caso» delle Opere Minori e novità 2017

L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983

da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) ⁽⁴⁾.

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis." ⁽⁵⁾.

9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale ^(5-bis).

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti ⁽⁶⁾; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo ^(6-bis).

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge ⁽⁷⁾.

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.».

(2) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).».

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:

«L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 33 co. 1 lett. a) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012). Il testo originario aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 era così formulato: «I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPS 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge».

(5-bis) Comma aggiunto dall'art. 33 co. 1lett. b) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(6-bis) Periodo aggiunto dall'art. 33 co. 1 lett. c) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(6) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

LAVORI MINORI

Art. 3

Responsabilità.

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge n. 1086 del 1971, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

Lo «strano caso» delle Opere Minori e novità 2017

LAVORI MINORI

(art.12, comma 3, Regolamento Regionale n.4/2010) - "... di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose"

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA

INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE e INTERVENTI di ADEGUAMENTO o MIGLIORAMENTO DI COSTRUZIONI ESISTENTI (par. 8.4.1 e 8.4.2, NTC-2008)		classe d'uso			
		1	2	3	4
1	chioschi e gazebo	X	X	X	X
2	portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili, con superficie esposta ≤ 20 mq ed altezza strutturale ≤ 6 m	X	X	X	X
3	pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (pali e simili) di altezza strutturale ≤ 3 m	X	X		
4	loculi e cappelle funerarie limitatamente a strutture con n.1 impalcato fuori terra; monumenti funerari	X	X		
5	muri di recinzione (altezza strutturale fino a 3,00 m) senza funzioni di contenimento	X	X		
6	opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 2 m	X	X		
7	gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 3 m	X	X		
8	manufatti edilizi con struttura indipendente, anche interrati, con volumetria ≤ 60 mc (es.: garage, locali tecnici, rimesse attrezzi, spogliatoi e simili)	X	X		
9	opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, prive di ancoraggi e con fondazioni dirette, di altezza strutturale ≤ 2 m	X	X		
10	piscine non aperte al pubblico	X	X		
11	vasche e serbatoi interrati o a livello di terreno, di volumetria lorda ≤ 100 mc	X	X		
12	strutture di impianti ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	X	X		
13	scale con struttura indipendente, di altezza fino a n. 2 piani	X	X		
14	antenne per telefonia mobile, da installare anche su edifici esistenti	X	X	X	X
15	strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro...), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 10 m	X	X		
16	soppalchi, tettoie e pensiline metalliche o lignee, con struttura indipendente, fino ad una superficie in pianta ≤ 20 mq e di altezza strutturale ≤ 4 m		X		
17	edifici agricoli non residenziali (escluse le serre) accessori all'abitazione o all'azienda agricola, di volumetria strutturale ≤ 200 mc	X			
18	serre, adibite a coltivazione, con altezza strutturale massima $\leq 3,00$ m	X			
19	tettoie ad uso agricolo con superficie in pianta ≤ 500 mq, con altezze strutturali $\leq 6,00$ m e con interassi tra gli elementi strutturali verticali $\leq 5,00$ m	X			

RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI su COSTRUZIONI ESISTENTI (par. 8.4.3 NTC-2008)		classe d'uso			
		1	2	3	4
		X	X		

Lo «strano caso» delle Opere Minori e novità 2017

Decreto Dirigenziale n. 6 del 28/09/2017

RILEVATO

- che, è necessario procedere, ad integrazione di quanto stabilito ed approvato con il D.D. n° 65 del 03 agosto 2010, all'approvazione del modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Aut -bis"; e del modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Dep -bis ", relativamente agli interventi di riparazione ed agli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, rientranti nell'elenco dei lavori minori (articolo 12, comma 3, regolamento regionale n.4/2010), così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2010, di cui all' Allegato 1 al D.D. n° 65 del 03 agosto 2010;

RITENUTO

- di dover approvare, ad integrazione di quanto stabilito ed approvato con il D.D. n° 65 del 03 agosto 2010, il modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Aut -bis"; ed il modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Dep -bis ", relativamente agli interventi di riparazione ed agli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, rientranti nell'elenco dei lavori minori (articolo 12, comma 3, regolamento regionale n.4/2010), così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2010, di cui all' Allegato 1 al D.D. n° 65 del 03 agosto 2010;
- di dover confermare tutto quanto previsto dal D.D. n° 65 del 03 agosto 2010;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare, ad integrazione degli allegati al D.D. n° n° 65 del 03 agosto 2010, il modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Aut -bis", allegato al presente atto;
2. di approvare, ad integrazione degli allegati al D.D. n° n° 65 del 03 agosto 2010, il modello di "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori MOD. A10-Dep -bis ", allegato al presente atto;

Grazie per l'attenzione!!!